



Titolo

ESPRESSIONE BLASFEMA – PREVISIONE SANZIONATORIA ESPRESSA - ESPRESSIONE VOLGARE E SCURRII
ASSENZA DI SANZIONE ESPRESSA - IRRILEVANZA

Descrizione

Non è possibile desumere dalle disposizioni federali il principio per cui l'aver il legislatore federale disposto apposito trattamento sanzionatorio per l'utilizzo di espressioni blasfeme (art. 37 CGS) implichi l'assenza di ogni valenza sanzionatoria a carico di quanti utilizzino qualsiasi altra espressione volgare e scurrile (seppur non blasfema) né la comunemente ravvisata scurrilità e volgarità dei contesti in cui si svolgono le competizioni calcistiche costituisce ragione per scriminare condotte che si pongano in linea con siffatto decadimento delle ordinarie regole di educazione e del vivere civile; invero, aderire a tale risoluzione concettuale, implicherebbe la definitiva resa rispetto alla prevaricante e generale maleducazione; il che, specie nel contesto del movimento calcistico dilettantistico giovanile, sarebbe viepiù inaccettabile in quanto tradirebbe ogni intento educativo correlato allo svolgimento della pratica sportiva.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 64/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 37 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0064 CFA del 30 gennaio 2023 (Procuratore federale interregionale/Sigg.ri Mauro Scappocin-Omar Nalesso-A.S.D. Lions Villanova)